

STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA
Dott. Francesca RAPETTI
Dott. Luca GIACOMETTI
Dott. Barbara MARINI
Dott. Micaela MARINI
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399

e mail: segreteria@studiorovida.it



STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA
Dott. Pietro GRONDONA
Dott. Davide FERRANDO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935

e mail: studio@studiociddagrondona.com

Ai Signori Clienti

Genova 15 giugno 2012
Circolare n. 18/2012

OGGETTO: Proroga dei termini di versamento -Differimento delle scadenze di agosto 2012

INDICE

1	Premessa	2
2	Proroga dei versamenti collegati alle dichiarazioni	2
2.1	<i>Persone fisiche</i>	2
2.1.1	Versamenti che rientrano nella proroga.....	2
2.1.2	Contribuenti che adottano regimi fiscali sostitutivi.....	2
2.1.3	Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti.....	2
2.1.4	Persone fisiche che presentano il modello UNICO 2012 “MINI”	3
2.1.5	Versamenti che non rientrano nella proroga	3
2.1.6	Persone fisiche che presentano il modello 730/2012.....	3
2.2	<i>Soggetti diversi dalle persone fisiche</i>	3
2.2.1	Soci di società e associazioni “trasparenti”	3
2.2.2	Versamenti che rientrano nella proroga	4
2.2.3	Versamenti che non rientrano nella proroga	4
2.2.4	Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.....	4
2.2.5	Contribuenti “estranei” agli studi di settore	4
2.2.6	Soggetti IRES non coinvolti dalla proroga	5
2.2.7	Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale.....	5
2.3	<i>Versamento del saldo IVA 2011 con il modello UNICO 2012</i>	5
2.4	<i>Versamento dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore</i>	6
2.5	<i>Versamento del diritto annuale alle Camere di commercio</i>	6
2.6	<i>Opzione per la rateizzazione dei versamenti</i>	6
3	Differimento dei termini scadenti nel periodo feriale	6
3.1	<i>Versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012</i>	6
3.2	<i>Altri versamenti con il modello F24</i>	7
3.3	<i>Altri adempimenti fiscali</i>	7



1 PREMESSA

Con il DPCM 6.6.2012 sono stati prorogati i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012, in relazione:

- a tutti i contribuenti persone fisiche, anche se non soggetti agli studi di settore;
- ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, se sono soggetti agli studi di settore.

In sede di conversione del DL 2.3.2012 n. 16 (c.d. “decreto sulle semplificazioni fiscali”) nella L. 26.4.2012 n. 44, è stato invece “messo a regime” il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

2 PROROGA DEI VERSAMENTI COLLEGATI ALLE DICHIARAZIONI

Il DPCM 6.6.2012 proroga i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012.

2.1 PERSONE FISICHE

Analogamente allo scorso anno, **tutte** le persone fisiche, anche se non soggette agli studi di settore, possono beneficiare della proroga dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012.

Tali versamenti devono essere eseguiti:

- entro il **9.7.2012** (invece del 18.6.2012, in quanto il 16 giugno cade di sabato), senza alcuna maggiorazione;
- dal 10.7.2012 al **20.8.2012** (invece del 18.7.2012, tenendo conto della suddetta proroga a regime per i termini scadenti ad agosto), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

2.1.1 Versamenti che rientrano nella proroga

Rientrano nella proroga in esame, in particolare, anche i seguenti versamenti derivanti dal modello UNICO 2012:

- il saldo 2011 e l'eventuale primo acconto 2012 della “**cedolare secca** sulle locazioni”;
- il saldo 2011 del **contributo di solidarietà** del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui;
- le **imposte patrimoniali** dovute per il 2011 da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero;
- l'imposta sostitutiva del 12,5% per l'**affrancamento** in UNICO 2012 dei proventi “latenti” degli strumenti finanziari posseduti **al 31.12.2011**, al di fuori dell'ambito d'impresa.

2.1.2 Contribuenti che adottano regimi fiscali sostitutivi

La proroga in esame si applica anche ai lavoratori autonomi e agli imprenditori individuali che adottano i seguenti regimi fiscali sostitutivi:

- regime per le nuove iniziative produttive (c.d. “**forfettini**”);
- regime dei “**vecchi contribuenti minimi**”, in relazione al versamento del saldo 2011 dell'imposta sostitutiva del 20%;
- regime dei “**nuovi contribuenti minimi**”, in relazione al versamento dell'eventuale primo acconto 2012 dell'imposta sostitutiva del 5%.

2.1.3 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti



I suddetti termini del 9.7.2012 e del 20.8.2012 si applicano anche al versamento del saldo per il 2011 e del primo acconto per il 2012 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS.

Ai sensi dell'art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF (compreso il termine differito con la maggiorazione dello 0,4%).

2.1.4 Persone fisiche che presentano il modello UNICO 2012 "MINI"

La proroga in esame si applica anche ai versamenti relativi alle persone fisiche che presentano il modello UNICO 2012 PF "MINI".

2.1.5 Versamenti che non rientrano nella proroga

Sono invece **esclusi** dalla proroga in esame, in particolare, i versamenti riguardanti:

- la prima rata dell'**IMU** dovuta per il 2012, la cui scadenza è quindi confermata al **18.6.2012** (in quanto il 16 giugno cade di sabato);
- l'intero ammontare, ovvero la prima rata, dell'imposta sostitutiva del 2-4% dovuta per l'**affrancamento** delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti **all'1.7.2011**, al di fuori dell'ambito d'impresa, la cui scadenza è quindi confermata al **2.7.2012** (in quanto il 30 giugno cade di sabato).

2.1.6 Persone fisiche che presentano il modello 730/2012

La proroga in esame non riguarda le persone fisiche che presentano il modello 730/2012, in relazione agli importi derivanti dalla liquidazione dei modelli 730, per i quali si applica la speciale disciplina dei conguagli ad opera del sostituto d'imposta.

2.2 SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

In relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la proroga interessa i soli contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dai modelli UNICO e IRAP, **in scadenza il 18.6.2012**, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione (attualmente 5.164.569,00 euro).

Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:

- entro il **9.7.2012** (invece del 18.6.2012, in quanto il 16 giugno cade di sabato), senza alcuna maggiorazione;
- dal 10.7.2012 al **20.8.2012** (tenendo conto della suddetta proroga a regime per i termini scadenti ad agosto), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

2.2.1 Soci di società e associazioni "trasparenti"

La proroga in esame interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);



- i soci di società di capitali “trasparenti”.

2.2.2 Versamenti che rientrano nella proroga

Rientrano nella proroga in esame, in particolare, il versamento dell'imposta sostitutiva del 12,5% per l'affrancamento in UNICO 2012 dei proventi “latenti” degli strumenti finanziari posseduti al 31.12.2011, al di fuori dell'ambito d'impresa, da:

- società semplici (e soggetti equiparati) ed enti non commerciali;
- che rispettano i suddetti requisiti.

2.2.3 Versamenti che non rientrano nella proroga

Analogamente alle persone fisiche, sono comunque esclusi dalla proroga in esame, in particolare, i versamenti riguardanti:

- la prima rata dell'**IMU** dovuta per il 2012, la cui scadenza è quindi confermata al **18.6.2012** (in quanto il 16 giugno cade di sabato);
- l'intero ammontare, ovvero la prima rata, dell'imposta sostitutiva del 2-4% dovuta dalle società semplici (e soggetti equiparati) e dagli enti non commerciali per l'**affrancamento** delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti **all'1.7.2011**, al di fuori dell'ambito d'impresa, la cui scadenza è quindi confermata al **2.7.2012** (in quanto il 30 giugno cade di sabato).

2.2.4 Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4) in relazione all'analogia proroga che era stata disposta dal DPCM 14.6.2007, deve ritenersi che rientrino nella proroga in esame anche i soggetti per i quali operano:

- cause di esclusione dagli studi di settore (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro);
- cause di inapplicabilità degli studi stessi.

Contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro e fino a 7.500.000,00 euro

In assenza di uno specifico chiarimento ufficiale sul punto, deve però ritenersi che la proroga non sia applicabile in relazione ai contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori al suddetto limite di 5.164.569,00 euro, ma fino a 7.500.000,00 euro. Tali contribuenti, infatti:

- sono tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, ma solo a fini statistici, al fine di raccogliere informazioni da utilizzare per l'evoluzione degli studi di settore;
- non sono soggetti all'attività di accertamento basata sull'utilizzo degli studi di settore;
- non sono quindi soggetti al controllo di congruità, né possono adeguarsi agli studi con effetto sulle imposte da versare.

2.2.5 Contribuenti “estranei” agli studi di settore

Per i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, “estranei” agli studi di settore, rimangono fermi i termini ordinari:

- del **18.6.2012** (in quanto il giorno 16 cade di sabato), senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del **18.7.2012** (30 giorni successivi al 18.6.2012), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.



Si tratta, ad esempio, dei soggetti:

- titolari solo di reddito agrario (es. società semplici);
- oppure per i quali trovano applicazione i parametri.

2.2.6 Soggetti IRES non coinvolti dalla proroga

La proroga in esame non riguarda i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini **ordinari** di versamento **successivi al 18.6.2012** per effetto:

- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2011 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio);
- della data di chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2011 - 30.6.2012).

2.2.7 Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale

In caso di opzione per il consolidato fiscale, in assenza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell'IRES del consolidato, le proroghe in esame:

- non siano applicabili qualora la società controllante non sia soggetta agli studi di settore, ancorché lo siano tutte le società controllate;
- siano invece applicabili nel caso in cui la società controllante sia soggetta agli studi di settore, anche qualora qualche società controllata non lo sia (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell'IRES in relazione alle società controllate soggette o non soggette agli studi di settore, applicando termini diversi).

In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l'applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) sia o meno soggetta agli studi di settore.

2.3 VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2011 CON IL MODELLO UNICO 2012

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2012 possono effettuare il pagamento del saldo IVA entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione unificata stessa (es. IRPEF o IRES), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2012 (termine ordinario di versamento del saldo IVA) e fino al 16.6.2012 (termine ordinario dei versamenti di UNICO).

Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle altre imposte derivanti dalla dichiarazione unificata, l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2012 e fino al 16.6.2012.

Pertanto, ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA:

- entro il **9.7.2012**, deve maggiorarlo dell'1,2% (0,4% per i periodi 17.3 - 16.4, 17.4 - 16.5 e 17.5 - 16.6);
- entro il **20.8.2012**, deve maggiorarlo dell'1,2% per il differimento fino al 9.7.2012 e su tale maggiorazione dell'1,2% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 10.7.2012 al 20.8.2012.



2.4 VERSAMENTO DELL'IVA PER L'ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE

Le proroghe in esame si estendono anche al versamento dell'IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%).

2.5 VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Le proroghe in esame si estendono anche al versamento del diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese.

Ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2.6 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla citata circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4), qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97:

- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 9.7.2012 (ovvero del 20.8.2012, con la maggiorazione dello 0,4%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto dall'art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:
 - giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
 - fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la **prima rata** entro il **9.7.2012**:

- se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 16.7.2012;
- se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 31.7.2012.

Se, invece, un contribuente che può beneficiare della proroga versa la **prima rata** entro il **20.8.2012**:

- se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 17.9.2012 (il giorno 16 cade di domenica);
- se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 31.8.2012.

3 DIFFERIMENTO DEI TERMINI SCADENTI NEL PERIODO FERIALE

Come accennato, l'art. 3-*quater* del DL 2.3.2012 n. 16, convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, ha "messo a regime" il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

La disposizione in esame riprende quindi il contenuto degli appositi DPCM emanati negli scorsi anni.

3.1 VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI UNICO 2012 E IRAP 2012

Come sopra illustrato, il DPCM 6.6.2012 ha quindi prorogato al **20.8.2012** il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012.

***Importi rateizzati***

Rientrano nel differimento al 20.8.2012, senza ulteriori maggiorazioni di interessi, anche i versamenti degli importi rateizzati che, in base alle regole ordinarie, scadrebbero il 16.8.2012.

3.2 ALTRI VERSAMENTI CON IL MODELLO F24

Vengono inoltre differiti al **20.8.2012**, senza maggiorazioni di interessi, i termini per effettuare i pagamenti rientranti nella disciplina dei versamenti unificati (modello F24), scadenti nel periodo dal 1° al 20.8.2012:

- dei tributi (es. IVA mensile e trimestrale, ritenute);
- dei contributi (es. contributi INPS mensili dipendenti e collaboratori, seconda rata contributi "fissi" artigiani e commercianti);
- dei premi INAIL.

3.3 ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

Sono prorogati al **20.8.2012** anche gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, aventi scadenza tra il 1° e il 20.8.2012.

Presentazione dei modelli 770/2012

Si segnala che, a differenza dello scorso anno, non rientra nella proroga al 20.8.2012 il termine per la trasmissione telematica dei modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario, la cui scadenza è quindi **confermata al 31.7.2012**.

L'anno scorso, infatti, poiché la scadenza ordinaria del 31.7.2011 cadeva di domenica, era slittata automaticamente a lunedì 1.8.2011, comportando l'applicazione dell'ulteriore proroga al 22.8.2011 (poiché il 20.8.2011 cadeva di sabato).

Quest'anno, invece, poiché il 31.7.2012 cade di martedì, non è possibile applicare alcun differimento.

Cordiali saluti

Studio Roviida

Studio Cidda Grondona